IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA E SUPPORTO AL SISTEMA IMPREN

DISPOSIZIONE N. **37**

DI DATA: **26/09/2022**

OGGETTO: **99185 SIS 2021-2022**
SERVIZIO DI COMUNICAZIONE STRATEGICA E OPERATIVA
PER LA VALORIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "SISTEMA SCIENTIFICO E
DELL'INNOVAZIONE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA - SIS FVG"
AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA
I E II ANNUALITA'
CIG: CIG ZBF381C24B
CUP: J95F21000780002

☑ Pubblicazione ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.Lgs. 33/2013

Visto riservato alla Sezione Amministrazione e Personale

☐ non comporta impegno di spesa

Barbara Mezzetti
Firmato digitalmente da Barbara Mezzetti
Data: 2022.11.07 08:56:22 +01'00'

☑ impegno 1488/22

☐ accertamento

AREA SCIENCE PARK
AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE
Ente Pubblico Nazionale di Ricerca
Padriciano, 99 | 34149 Trieste | Italy
+39 040 3755111
+39 040 226698
P.IVA 00531590321
urp@areasciencepark.it
protocollo@pec.areasciencepark.it
www.areasciencepark.it
ISO 9001:2015

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA E SUPPORTO AL SISTEMA IMPRENDITORIALE

RICHIAMATO l'Accordo di Programma per la valorizzazione del Sistema Scientifico e dell'Innovazione (SiS FVG) del Friuli-Venezia Giulia, sottoscritto dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 01/08/2016 ed il successivo Accordo di Programma del 13/10/2021;

CONSIDERATO che, tra gli obiettivi a cui mira il suddetto Accordo, rientrano la divulgazione tecnico-scientifica, la diffusione dell'innovazione e la promozione dei servizi per l'internazionalizzazione dei Centri di Ricerca presenti nel Friuli Venezia Giulia; –altresì, che le parti firmatarie del suddetto Accordo di programma hanno affidato il supporto operativo per il raggiungimento dei suddetti obiettivi ad Area Science Park, prescrivendo a quest'ultima di procedere alla stesura di un Piano operativo annuale di attività da sottoporre loro ai fini della sua approvazione;

DATO ATTO che allo scopo di conseguire gli obiettivi di cui all'art. 2 dell'Accordo di Programma è previsto che Area Science Park dia supporto strategico ed operativo per la realizzazione di un piano di comunicazione per la valorizzazione dell'iniziativa "Sistema Scientifico e dell'Innovazione del Friuli-Venezia Giulia - SiS FVG";

RILEVATO che, per la realizzazione del servizio di comunicazione strategica e operativa per la valorizzazione dell'iniziativa "Sistema Scientifico e dell'Innovazione del Friuli-Venezia Giulia - SiS FVG 2022-2023" è necessario avvalersi del supporto di fornitori esterni all'Ente, con adeguata professionalità e in grado di supportare lo sviluppo e l'organizzazione delle iniziative di promozione, comunicazione e organizzazione di convegni;

VISTO l'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76 del 16/07/2020, come convertito dalla legge n. 120/2020 e successivamente modificato dalla legge n. 108/2021, che prevede l'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, per servizi e forniture di valore inferiore a 139.000,00 euro, IVA esclusa;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal D.L.7 maggio 2012, n. 52, nella formulazione introdotta dalla legge di conversione 6 luglio 2012, n. 94 e s.m.i., in merito all'obbligo da parte delle amministrazioni pubbliche di fare ricorso al MePA per acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a euro 5.000,00;

DATO ATTO che la Piattaforma MePA, nella sua ultima versione rilasciata, presenta numerosi malfunzionamenti che impediscono la regolare conclusione delle negoziazioni avviate attraverso lo strumento Consip;

RITENUTA pertanto la necessità di stipulare il contratto al di fuori della piattaforma MePA, in modo da assicurare la tempestiva sottoscrizione e avvio delle attività previste;

PRESO ATTO che, relativamente ai servizi specialistici di comunicazione integrata, a seguito di informale indagine di mercato è stato richiesto preventivo di offerta ai seguenti soggetti:

- **Interlaced Srl,** Via Molin Nuovo, 37/38 — 33100 Udine, P.IVA: 02555040308**;**
- **Unidea Srl,** Via Lovaria, 1 – 33100 Udine, P.IVA: 01837970308;
- **Formicablu Srl,** Galleria Ugo Bassi 1, 40121 Bologna, P.IVA: 02544861202;
- **Psiquadro Scarl Impresa Sociale,** Via Sandro Penna, 22 06132 Perugia (PG), P.IVA: IT02609350547
- **Zadig Srl Società Benefit,** via Ampère, 59 CAP 20131 Milano, P.IVA: 10983300152

CONSIDERATO che il miglior preventivo è stato presentato dalla società Unidea Srl, che ha offerto un prezzo di € 34.200,00 IVA esclusa, pari a euro € 41.724,00 IVA inclusa;

VERIFICATO che, per quanto attiene ai servizi specialistici di comunicazione integrata, la società Unidea Srl è il fornitore che per convenienza dell'offerta economica e per tipologia di servizio proposto e offerto rispetto agli altri operatori interpellati risponde in maniera confacente alla necessità relative alla comunicazione strategica del SiS FVG;

RICHIAMATO il CUP assegnato al progetto SIS 2021-2023: J95F21000780002;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 28 aprile 2022, n. 23, con la quale è stata definita la nuova articolazione degli uffici di livello dirigenziale in Strutture, Sezioni e Istituti, individuando le relative aree di responsabilità;
- l'Ordine di Servizio n. 14/2022, con il quale si dava attuazione alla nuova articolazione organizzativa dell'Ente;
- la disposizione del Direttore Generale di data 15 giugno 2022, n. 148, che dispone l'assegnazione dei progetti e l'attribuzione della relativa capacità di spesa ai Direttori di Struttura, Sezione e Istituto.

VERIFICATA la necessaria disponibilità sul Capitolo 313 "Comunicazione ed Organizzazione Convegni" del Progetto 99185 "SIS 2021-23", a valere sul bilancio 2022;

RITENUTO di ripartire la spesa nel seguente modo:

- 80% (pari a 33.379,20 euro IVA inclusa) a carico della I annualità del Progetto 99185 "SIS 2021-23", con particolare riguardo alle attività strategiche e di programmazione previste dalla redazione del piano di comunicazione, dal coordinamento del gruppo

editoriale e dalla progettazione delle iniziative/campagne strategiche (linea di attività 3)

- 20% (pari a 8.344,80 euro IVA inclusa) a carico della II annualità del Progetto 99185 "SIS 2021-23", con la realizzazione dei materiali informativi e della Conferenza annuale degli Enti di Ricerca (linee di attività 3 e 4)

RITENUTO:

- di procedere, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76 del 16/07/2020, come convertito dalla legge n. 120/2020 e successivamente modificato dalla legge n. 108/2021, all'affidamento del contratto alla società Unidea Srl, alle condizioni di cui alla proposta contrattuale allegata alla presente disposizione, fuori ambito del portale MePA, per le ragioni sopraesposte;

- di approvare e sottoscrivere la proposta contrattuale, allegata alla presente disposizione per farne parte integrante e sostanziale;

- di impegnare l'importo totale di euro 41.724,00 omnicomprensivi, sul Capitolo 313 "Comunicazione ed Organizzazione Convegni" del Progetto 99185 "SIS 2021-23, a valere sul bilancio 2022, che presenta la necessaria disponibilità;

CONSIDERATO che il presente affidamento rispetta il principio di rotazione degli inviti, come previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4, poiché la società Unidea Srl non è stato affidatario dell'appalto immediatamente precedente da parte di questa amministrazione, avente ad oggetto lo stesso settore di cui al presente servizio;

DATO ATTO:

- che il CIG attribuito a questa procedura è CIG ZBF381C24B;
- che il responsabile del procedimento è il Direttore dell'Istituto Valorizzazione della Ricerca e Supporto al Sistema Imprenditoriale, dott. Massimiliano Rudella;

VISTO l'art. 84 del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Amministrazione, emanato con Determinazione del Presidente n. 3 di data 29/01/2021;

DATO ATTO che sono in corso le verifiche d'ufficio in merito al possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

RITENUTO di procedere alla stipulazione del contratto in pendenza delle suddette verifiche, data l'urgenza di attivare le iniziative di promozione, comunicazione e organizzazione di convegni di cui al presente servizio;

DISPONE

- di procedere, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76 del 16/07/2020, come convertito dalla legge n. 120/2020 e successivamente modificato dalla legge n. 108/2021, all'affidamento del contratto alla ditta Unidea Srl, alle condizioni di cui alla proposta contrattuale allegata alla presente disposizione, fuori ambito del portale MePA, per le ragioni sopraesposte;

- di approvare e sottoscrivere la proposta contrattuale, allegata alla presente disposizione per farne parte integrante e sostanziale;

- di impegnare l'importo totale di euro 41.724,00 omnicomprensivi, sul Capitolo 313 "Comunicazione ed Organizzazione Convegni" del Progetto 99185 "SIS 2021-23, a valere sul bilancio 2022, che presenta la necessaria disponibilità;

- di dare atto che le attività sopra descritte attengono alle attività istituzionali dell'Ente.

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA E
SUPPORTO AL SISTEMA IMPRENDITORIALE

Dott. Massimiliano Rudella

ALLEGATI: PROPOSTA CONTRATTUALE

RDLMSM74H12L424W/74
30010011434481.e4nOO
E2evaEKRPLZn8htCIql
+aI=

Firmato digitalmente da
RDLMSM74H12L424W/7430010011
434481.e4nOOE2evaEKRPLZn8htCI
ql+aI=
Data: 2022.10.28 12:32:20 +02'00'

Spett. le
UNIDEA SRL
Via Lovaria, 1 – 33100 Udine
P.IVA: 01837970308

Trasmissione via PEC:
unideaudsrl@legalmail.it

Prot. VRS/SER/22/36/PEC

Trieste, 27 settembre 2022

Oggetto: **PROPOSTA CONTRATTUALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE STRATEGICA E OPERATIVA PER LA VALORIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "SISTEMA SCIENTIFICO E DELL'INNOVAZIONE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA - SIS FVG" - CIG ZBF37710D3 - CUP: J95F21000780002**

Si fa seguito agli accordi intercorsi, e si trasmette la proposta contrattuale il cui contenuto è il seguente:

SERVIZIO DI COMUNICAZIONE STRATEGICA E OPERATIVA PER LA VALORIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "SISTEMA SCIENTIFICO E DELL'INNOVAZIONE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA - SIS FVG"

Con la presente scrittura privata da valere a ogni effetto di legge, l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park, ente pubblico istituito con D.P.R. 6.3.1978, n. 102, con sede in Trieste, Padriciano n. 99, C.A.P. 34149, C.F. 00531590321, rappresentato dal Dott. Massimiliano Rudella, Direttore dell'Istituto Valorizzazione della Ricerca e Supporto al Sistema Imprenditoriale, domiciliato per l'incarico presso la sede dell'Ente, d'ora innanzi per brevità denominato "l'**Amministrazione**";

premesso che

1. il SiS FVG è un'iniziativa regolata da un accordo del 2016 , di recente rinnovato per un ulteriore quinquennio, tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il Ministero dell'Università e della Ricerca finalizzata alla valorizzazione del sistema scientifico e dell'innovazione regionale tramite il coordinamento delle attività di ricerca e la condivisione di servizi, orientati anche al collegamento tra la realtà scientifica e quella socio-economica;
2. il SiS FVG raggruppa 17 enti con sede in regione, tra università e conservatori, enti di ricerca nazionali, organizzazioni internazionali di ricerca eparchi scientifici e tecnologici;
3. l'iniziativa è un modello organizzativo di supporto all'Autorità regionale per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali di valorizzazione della ricerca a fini economici, industriali e sociali, che coinvolge i processi di attrattività, sviluppo e internazionalizzazione del territorio in modo trasversale.
4. le funzioni di monitoraggio e implementazione delle attività della Rete e relative all'attuazione degli obiettivi specifici dell'Accordo sono affidate ad Area Science Park, che cura anche i processi relativi alla comunicazione interna ed esterna del sistema;

5. sulla base della necessità nell'ambito delle attività di comunicazione strategica ed operativa di usufruire di un servizio di comunicazione strategica e operativa per la valorizzazione dell'iniziativa "Sistema Scientifico e dell'Innovazione del Friuli-Venezia Giulia - SiS FVG";
6. con disposizione del Direttore dell'Istituto Valorizzazione della Ricerca e Supporto al Sistema Imprenditoriale n. 37 di data 27/09/2022, Area Science Park ha affidato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76 del 16/07/2020, come convertito dalla legge n. 120/2020 e successivamente modificato dalla legge n. 108/2021, il servizio di comunicazione strategica e operativa per la valorizzazione dell'iniziativa "Sistema Scientifico e dell'Innovazione del Friuli-Venezia Giulia - SiS FVG" alla società UNIDEA Srl;
7. sono in corso le verifiche in merito al possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice in capo all'Appaltatore, cui la presente proposta è risolutivamente condizionato ai sensi del successivo articolo 14;
8. l'Appaltatore conviene che il contenuto della presente proposta e dei suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, l'Appaltatore ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

tutto ciò premesso e considerato, l'Amministrazione dichiara la volontà di stipulare un contratto da svolgersi alle condizioni di seguito riportate:

ART. 1 - NORME REGOLATRICI

1. Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come il preventivo dell'Appaltatore di data 05/09/2022.
2. Il Contratto è disciplinato:
a) dalle disposizioni del Codice, dal D.P.R. n. 207/2010 per quanto non abrogato dal Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
c) dal codice di comportamento dei dipendenti di Area Science Park.
3. Area Science Park provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

ART. 2 - OGGETTO

1. La fornitura ha per oggetto il servizio di comunicazione strategica e operativa per la valorizzazione dell'iniziativa "Sistema Scientifico e dell'Innovazione del Friuli-Venezia Giulia - SiS FVG"**.** Per una descrizione dettagliata del servizio si rinvia all'allegato 1 – Capitolato, accettato in sede di presentazione del preventivo dell'Appaltatore, allegato al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.

ART. 3 - DURATA

1. Il presente contratto, che sarà attivo con decorrenza dalla data di sottoscrizione dello stesso, dovrà concludersi entro e non oltre il 30 aprile 2024. Alla scadenza, il contratto cesserà senza necessità di alcuna disdetta, essendo escluso il tacito rinnovo.
2. In nessun caso il contratto potrà intendersi tacitamente ed unilateralmente rinnovato oltre il predetto termine di durata, e cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di preavviso, salva la facoltà dell'Amministrazione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, di estendere il presente contratto, ai sensi

dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016.
3. In nessun caso l'Appaltatore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto, salvo quanto diversamente previsto nel contratto medesimo.
4. Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente al predetto obbligo, il contratto si potrà risolvere mediante semplice ed unilaterale dichiarazione dell'Amministrazione che verrà comunicata a mezzo PEC.

ART. 4 - CORRISPETTIVO

1. L'importo contrattuale complessivo per lo svolgimento delle prestazioni relative al servizio indicato all'art. 2, viene determinato in € € 34.200,00 (diconsi Euro trentaquattromiladuecento/00) IVA esclusa, pari a euro € 41.724,00 IVA inclusa. Detto importo verrà corrisposto all'Appaltatore, su presentazione delle relative fatture, come di seguito indicato:

- 30% entro il 31/10/2022;
- 50% entro il 31/12/2022;
- 20% entro il 30/04/2024.

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, che dovrà obbligatoriamente riportare il CIG e la descrizione del servizio erogato, per punti.
2. La fattura sarà emessa a servizio realizzato e dovrà essere in formato elettronico. Il Codice Unico Ufficio dell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste è: **UF6YGC**. Si applica lo Split Payment**.**
3. Le fatture dovranno contenere il riferimento al presente contratto e riportare i seguenti codici:

CIG: ZBF37710D3

CUP: J95F21000780002

4. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
5. L'Amministrazione provvederà al pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica della regolarità delle prestazioni eseguite.
6. La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora l'Amministrazione abbia contestato all'Appaltatore l'inadempimento o il negligente adempimento di una o più obbligazioni previste dal presente contratto. Una volta esaurito il procedimento di contestazione, l'Amministrazione procederà alla liquidazione di tutto o parte dell'importo previsto dalla fattura.
7. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate a: Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park (P.IVA 00531590321) – Padriciano n. 99, 34149 Trieste e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.
8. Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il Codice Unico Ufficio dell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste è: **UF6YGC**.
9. Area Science Park rientra nell'ambito applicativo dello "split payment" previsto dall'art. 1, co. 629, lett. b) della legge n. 190/2014. Di conseguenza, rimangono a carico dell'Appaltatore gli ulteriori adempimenti fiscali; in particolare le fatture elettroniche emesse dovranno riportare nel campo "esigibilità IVA" la dicitura "operazione soggetta a scissione dei pagamenti". Ai sensi della normativa vigente, le fatture elettroniche prive di questa annotazione verranno rifiutate.
10. L'importo delle predette fatture verrà pagato a mezzo bonifico dall'Amministrazione sul conto corrente dedicato dichiarato dall'Appaltatore.
11. Nei limiti della disponibilità del budget di progetto, l'Amministrazione si riserva di operare modifiche non sostanziali al presente contratto, nel limite del 10% del suo valore ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 comma 1, lettera e) del Codice.

Art. 5 – MODALITÀ DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il Servizio dovrà essere espletato dall' Appaltatore con prontezza e regolarità. Si rinvia al Capitolato allegato al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.

ART. 6 – OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni dell'Amministrazione
2. Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne Area Science Park da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.
3. L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
4. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 13.
5. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 5bis, del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto da Area Science Park direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
7. L' Appaltatore si impegna a fornire il Servizio in base all'ordine trasmesso con ogni mezzo scritto (PEC e e-mail) dall'Amministrazione; tale servizio sarà fornito con proprio personale, idoneo a garantire l'ottimale esecuzione dello stesso.
8. Ogni rapporto con il personale addetto dovrà essere tenuto esclusivamente dall'Appaltatore, il quale si impegna a manlevare l'Amministrazione da qualsiasi conseguenza derivante dall'eventuale inosservanza delle norme di prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

ART. 7 – CLAUSOLE DI RISERVATEZZA

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza durante l'espletamento del Servizio, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento n. 2016/679/UE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali, d'ora innanzi per brevità denominato "GDPR"), Area Science Park fornisce le seguenti informazioni relative ai trattamenti di dati personali effettuati dall'Amministrazione nel corso della procedura di affidamento del Servizio e delle attività propedeutiche alla stipula ed esecutive del presente contratto.

a) Categorie di dati personali

I dati personali oggetto dei trattamenti di cui alla presente informativa sono informazioni riferite all'Appaltatore e comunicate da quest'ultimo all'Amministrazione. Tali dati sono riconducibili alle categorie dei dati personali comuni (ad esempio, anagrafici e di contatto) e dei dati relativi a condanne penali e reati, di cui all'art. 10 del GDPR (c.d. "dati giudiziari"). Non sono, invece, oggetto dei trattamenti di dati effettuati da Area

Science Park le informazioni appartenenti alle "categorie particolari di dati personali" (c.d. "dati sensibili") di cui all'art. 9 del GDPR.

b) Identità e dati di contatto del titolare del trattamento

Il titolare del trattamento dei dati personali è l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park, avente sede in Trieste, Padriciano, 99. Gli interessati potranno rivolgersi al titolare del trattamento scrivendo all'indirizzo sopra riportato o inviando un'e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: urp@areasciencepark.it - PEC protocollo@pec.areasciencepark.it.

c) Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati

Presso Area Science Park è presente il Responsabile della protezione dei dati, nominato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679, che può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpd@areasciencepark.it.

d) Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali è finalizzato al procedimento di affidamento del servizio o di procedimenti allo stesso conseguenti o connessi, nonché alla stipula, gestione ed esecuzione del presente contratto. I dati acquisiti da Area Science Park potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici, nel rispetto della normativa vigente, per finalità di monitoraggio dei consumi, di controllo di spesa, nonché di analisi di eventuali risparmi di spesa ottenibili. Le basi giuridiche del trattamento dei dati personali dell'interessato si rinvengono nei seguenti articoli:

- art. 6, par. 1, lett. b), del GDPR (esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o di misure precontrattuali), in relazione ai trattamenti di dati personali necessari per lo svolgimento delle operazioni di affidamento del servizio e per la gestione ed esecuzione del presente contratto;
- art. 6, par. 1, lett. c), del GDPR (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare), in relazione ai trattamenti di dati personali necessari per ottemperare agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti o dalla normativa eurounionale e nazionale in materia di appalti pubblici, di trasparenza, di antimafia, ovvero imposti dalle Autorità competenti;
- art. 6 par. 1, lett. e) del GDPR (esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare), in relazione ai trattamenti di dati personali necessari per garantire la prevenzione e repressione di atti illeciti;
- art. 6, par. 1, lett. f) del GDPR (perseguimento di un legittimo interesse del Titolare), in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati nell'esercizio dei diritti dell'Amministrazione in sede giudiziaria e nella gestione degli eventuali contenziosi;
- art. 10 del GDPR e artt. 2-octies, co. 1, e 3, lett. i), del Codice in relazione ai trattamenti dei dati relativi a condanne penali e reati finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.

e) Destinatari e categorie di destinatari dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati dall'Amministrazione e da personale previamente autorizzato e istruito e/o da Responsabili del trattamento all'uopo nominati. L'interessato potrà richiedere in qualunque momento ad Area Science Park la lista completa dei Responsabili nominati. Ferme restando le operazioni di comunicazione e di diffusione effettuate in esecuzione di obblighi di legge e di ordini dell'autorità, i dati potranno essere comunicati ai soggetti individuati in osservanza delle prescrizioni vigenti in materia di contratti pubblici, nonché ai titolari del diritto di accesso documentale, e potranno essere diffusi in ottemperanza alle prescrizioni vigenti in materia di pubblicità e trasparenza.

f) Periodo di conservazione dei dati

I dati oggetto di trattamento saranno conservati per un periodo di dieci anni dalla conclusione del presente contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili e, in ogni caso, per il periodo necessario in base alla vigente normativa in materia di archivi, applicabile agli enti pubblici, salva l'autorizzazione allo scarto, trascorso il quale verranno irrimediabilmente cancellati o resi irreversibilmente in forma anonima. Inoltre, i

dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto della normativa vigente.

g) Diritti degli interessati

In riferimento ai dati personali conferiti, l'interessato è detentore dei seguenti diritti:

I. di accesso ai dati personali;
II. di rettifica o cancellazione degli stessi o limitazione del trattamento;
III. di opposizione al trattamento;
IV. alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come disciplinato dall'art. 20 del Regolamento UE 2016/679;
V. di proporre reclamo all'autorità di controllo.

Si precisa che per esercitare i diritti di cui ai numeri da I) a IV) l'interessato potrà inviare un'e-mail al seguente indirizzo: rpd@areasciencepark.it. Area Science Park è tenuta a fornire una risposta entro il termine di un mese dalla richiesta, estensibile fino a tre mesi in caso di particolare complessità della richiesta.

h) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un'eventuale mancata comunicazione

L'Appaltatore è tenuto a fornire all'Amministrazione i propri dati personali in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici. Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi l'impossibilità di procedere all'affidamento del servizio ovvero l'impossibilità di stipulare, gestire o eseguire il presente contratto.

ART. 9 – INCARICO DI SUB-RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

1. Area Science Park, in qualità di Responsabile dei trattamenti di dati personali effettuati nell'ambito dell'esecuzione del Servizio, ritenuto che l'Appaltatore offra garanzie sufficienti, in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'applicazione di misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che i suddetti trattamenti soddisfino i requisiti del GDPR e del Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al GDPR stesso (D.lgs. del 30 giugno 203, n. 196, così come modificato dal D.lgs. del 10 agosto 2018, n. 101), e sia in grado di assicurare la protezione dei diritti degli interessati lo nomina quale Sub-Responsabile del trattamento alle condizioni e nei termini di seguito riportati:

a) <u>Oggetto dell'incarico di Sub-Responsabile del trattamento dei dati</u>

Ai sensi dell'art. 28 del GDPR, l'Appaltatore è autorizzato a trattare, in qualità di Sub-Responsabile del trattamento, per conto di Area Science Park, Responsabile del trattamento, e di Fondazione Comunica, Titolare del trattamento e partner promotore dell'iniziativa "STARTUP MARATHON", i dati di carattere personale necessari al fine di prestare il Servizio. Il trattamento consisterà nel compimento delle operazioni necessarie e funzionali alle attività svolte dall'Appaltatore e richiederà il compimento delle seguenti operazioni, con o senza l'ausilio di strumenti automatizzati: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione, distruzione di dati personali.

b) <u>Identificazione dei dati oggetto di trattamento</u>

Per lo svolgimento delle attività di cui al presente contratto Area Science Park, in qualità di Responsabile del trattamento, metterà a disposizione dell'Appaltatore le informazioni riferite alle persone fisiche coinvolte nello svolgimento del Servizio, qualificabili come dati comuni.

c) <u>Durata</u>

Il presente incarico di Sub-Responsabile del trattamento è condizionato, per oggetto e durata, allo svolgimento del rapporto con Area Science Park e si intenderà revocato di diritto alla cessazione del medesimo, prevista e disciplinata dall'art. 3 del presente contratto. La durata dei trattamenti sarà limitata al tempo necessario a

dare esecuzione alle obbligazioni di legge e contrattuali assunte nei confronti di Area Science Park, salvo l'archiviazione di dati, informazioni, file, log necessari per precostituire prova dell'esatto adempimento delle obbligazioni medesime, fino allo spirare dei termini di prescrizione dei diritti nascenti dal contratto o dei diritti per responsabilità extracontrattuali e contrattuali. Area Science Park, in qualità di Responsabile del trattamento, è consapevole che il Sub-Responsabile potrà trattare i dati anche successivamente al venir meno del contratto, se ciò viene fatto per finalità lecite che non contrastano con l'ordinamento interno. Qualora il rapporto tra Area Science Park e l'Appaltatore venisse meno per qualsiasi motivo o le attività di cui al presente contratto non venissero più svolte, anche il presente incarico verrà automaticamente meno senza bisogno di comunicazioni o revoche, ferma restando la possibilità per il Sub-Responsabile di trattare i dati secondo le condizioni disciplinate dal presente contratto. Il Sub-Responsabile, all'atto della scadenza del contratto o, comunque, in caso di cessazione – per qualunque causa – dell'efficacia della presente nomina, salvo la sussistenza di un obbligo di legge o di regolamento nazionale e/o eurounitario che preveda la conservazione dei dati personali, dovrà interrompere ogni operazione di trattamento degli stessi e dovrà provvedere, alla restituzione di tutti i dati in suo possesso, eliminando, altresì, definitivamente dal proprio sistema informativo e dagli archivi cartacei, i medesimi dati o copie degli stessi, dandone conferma per iscritto al Responsabile.

d) <u>Obblighi del responsabile del trattamento</u>

Fermo restando che spetta ad Area Science Park fornire l'informativa agli interessati al momento della raccolta dei dati e acquisire, se necessario, il relativo consenso, l'Appaltatore in qualità di Sub-Responsabile del trattamento si impegna a:

I. utilizzare i dati personali oggetto del trattamento e quelli che raccoglierà durante lo svolgimento del Servizio, solo per la finalità oggetto del presente contratto. In nessun caso potrà utilizzare i dati per fini personali;
II. trattare i dati seguendo le istruzioni impartite da Area Science Park, in qualità di Responsabile del trattamento. Qualora il Sub-Responsabile del trattamento ritenga che vi siano istruzioni che violano il GDPR o qualunque altra disposizione in materia di protezione dei dati dell'Unione Europea o degli Stati membri, dovrà darne immediatamente informazione ad Area Science Park;
III. mantenere l'obbligo di segretezza con riguardo ai dati personali a cui ha avuto accesso per effetto del presente incarico, anche in seguito al completamento del Servizio e alla cessazione dell'incarico di Sub-Responsabile del trattamento;
IV. formarsi in materia di protezione dei dati personali;
V. mettere a disposizione del Responsabile tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla presente nomina, nonché per la realizzazione delle consulenze o dei controlli del Responsabile o altro consulente da lui autorizzato;
VI. procedere alla nomina del proprio/i amministratore/i di sistema, in adempimento di quanto previsto dal provvedimento del Garante del 27.11.08, pubblicato in G.U. n. 300 del 24.12.2008, ove ne ricorrano i presupposti, comunicandolo prontamente al Responsabile e curando, altresì, l'applicazione di tutte le ulteriori prescrizioni contenute nel suddetto provvedimento;
VII. astenersi dal trasferire i dati personali trattati per conto del Responsabile al di fuori dello Spazio Economico Europeo senza il previo consenso scritto di volta in volta dello stesso; in caso di consenso, il Sub-Responsabile dovrà assicurarsi che il trasferimento avvenga verso Paesi terzi e Organizzazioni internazionali che garantiscano un livello di sicurezza e protezione adeguato, adottando tutte le misure previste dagli artt. 44 e ss. del GDPR. Il Sub-Responsabile dichiara che i dati saranno trattati e archiviati nel territorio dello SEE;
VIII. assistere Area Science Park e Fondazione Comunica nel fornire riscontro alle richieste per l'esercizio dei seguenti diritti degli interessati: diritto di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione; diritto di limitazione del trattamento; diritto di portabilità dei dati; diritto a non essere oggetto di decisioni individuali automatizzate (inclusa l'elaborazione di profili). Il Sub-Responsabile del trattamento deve

rispondere, per conto di Area Science Park e Fondazione Comunica ed entro il termine stabilito, alle richieste per l'esercizio dei diritti dopo averne concordato congiuntamente il riscontro col Responsabile e il Titolare. Il Sub-Responsabile si impegna pertanto a comunicare al Responsabile e al Titolare entro 3 (tre) giorni lavorativi all'indirizzo rpd@areasciencepark.it ovvero all'indirizzo fondazione@fondazionecomunica.org le eventuali richieste degli interessati che dovessero pervenire;

IX. notificare ad Area Science Park, senza ingiustificato ritardo, e al più tardi entro 48 ore, mediante e-mail inviata all'indirizzo teamcrisi@areasciencepark.it, le violazioni della sicurezza dei dati personali a suo carico, nonché tutte le informazioni rilevanti ai fini della documentazione e comunicazione dell'evento. Non sarà necessaria la notifica quando è improbabile che la suddetta violazione della sicurezza costituisca un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. La notifica riporterà almeno le seguenti informazioni:

1. descrizione della natura della violazione della sicurezza dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione, nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
2. nome e dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di un altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
3. descrizione delle possibili conseguenze della violazione della sicurezza dei dati personali;
4. descrizione delle misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte di Area Science Park per porre rimedio alla violazione della sicurezza dei dati personali, e anche, se del caso, le misure adottate per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, le informazioni possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo. Il Sub-Responsabile si impegna inoltre a adottare, di concerto con il Responsabile, nuove misure di sicurezza atte a circoscrivere gli effetti negativi dell'evento e a ripristinare la situazione precedente. Spetta ad Area Science Park comunicare le violazioni della sicurezza dei dati agli interessati.

e) <u>Misure tecniche e organizzative di sicurezza – Audit e diritti di verifica del Responsabile del trattamento</u>

Il Sub-Responsabile si impegna a:

- dotarsi di un sistema Antivirus;
- dotarsi di un Firewall;
- effettuare Backup;
- provvedere alla conservazione sicura delle credenziali;
- utilizzare password complesse;
- garantire la sicurezza dei documenti cartacei;
- conservare i documenti in armadi chiusi a chiave;
- garantire misure adeguate di prevenzione ambientale;
- sviluppare e mantenere costantemente aggiornati gli standard di sicurezza;
- rimanere aggiornato su norme, regole o vulnerabilità segnalate e relative alla sicurezza.
- effettuare *vulnerability assessment* periodici;
- provvedere alla profilazione degli accessi relativi alle utenze;
- utilizzare credenziali uniche non assegnabili ad altri utenti;
- effettuare la gestione del tracciamento e dei file di log;
- garantire che all'interno della propria organizzazione sia individuata la struttura di *Information Security* ed il suo responsabile;
- garantire che nella struttura di *Information Security* siano adottate misure di sicurezza adeguate e che siano eseguite le opportune periodiche verifiche di sicurezza e gli audit;
- fornire opportune istruzioni agli incaricati.

Il Sub-Responsabile si impegna, altresì, a proteggere fisicamente e conservare i supporti portatili che contengano i dati che tratta per conto del Responsabile, assicurandosi che l'accesso agli stessi sia permesso solo al personale autorizzato, e si obbliga ad adottare e implementare sui propri sistemi e sui sistemi gestiti per il Responsabile le misure tecniche e organizzative di sicurezza (art. 32 del GDPR), con l'obbligo di documentarle se richiesto dal Responsabile.
Il Responsabile si riserva la facoltà di effettuare, nei modi ritenuti più opportuni, anche tramite l'invio di propri funzionari a ciò delegati presso i locali del Sub-Responsabile o tramite l'invio di apposite *check list*, verifiche tese a vigilare sulla puntuale osservanza delle disposizioni di legge e delle presenti istruzioni. Inoltre, il Responsabile potrà effettuare audit anche utilizzando auditor di terze parti.
In alternativa a quanto sopra previsto, in caso di accordo di volta in volta assunto con il Responsabile, il Sub-Responsabile può fornire a quest'ultimo copie delle relative certificazioni esterne, audit report e/o altra documentazione sufficiente per il Responsabile a verificare la conformità del Sub-Responsabile alle misure di cui alla presente nomina.
Qualsiasi verifica condotta ai sensi del presente articolo dovrà essere eseguita in maniera tale da non interferire con il normale corso delle attività del Sub-Responsabile, fornendo a quest'ultimo un ragionevole preavviso.

f) <u>Manleva</u>

Il Sub-Responsabile terrà indenne e manlevato il Responsabile e il Titolare da ogni perdita, costo, spesa, multa e/o sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante da o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Sub-Responsabile stesso degli obblighi derivanti dalla normativa applicabile o delle disposizioni contenute nella presente nomina. Il Sub-Responsabile non avrà diritto di rimborso delle eventuali spese che lo stesso dovesse sostenere per essersi attenuto alle istruzioni impartite dal Responsabile per lo svolgimento dell'attività, e/o di un qualsiasi altro suo obbligo previsto dal presente contratto.

ART. 10 – OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187 e dalla legge di conversione 17 dicembre 2010, n. 217, l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al contratto, conti correnti bancari o postali "dedicati", anche non in via esclusiva; gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati all'Amministrazione, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione, ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie connesse al presente contratto.
2. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, indicando in ogni operazione registrata il **codice CIG (Codice Identificativo Gara): ZBF37710D3 e il codice CUP (Codice Unico Progetto): J95F21000780002,** salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall'art. 3, commi 2 e 3, della legge 136/2010 (pagamenti in favore di: enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, gestori e fornitori di pubblici servizi, pagamenti di tributi, spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa). Si precisa che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della citata legge, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, dovranno essere eseguiti tramite il sopra citato conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via

esclusiva al presente contratto.

3. L'Appaltatore si impegna a indicare i codici sopra indicati in ogni documento contabile afferente il presente contratto, e si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al contratto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; l'Appaltatore si impegna a trasmettere tempestivamente la documentazione a comprova del rispetto degli obblighi di cui al periodo precedente. L'Appaltatore si impegna altresì a comunicare l'eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedendo all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale e informandone contestualmente l'Amministrazione e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente; uguale impegno dovrà essere assunto dai subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al contratto oggetto della presente proposta.

4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

5. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere ad Area Science Park, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che Area Science Park si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

6. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

7. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (attuale ANAC).

ART. 11 – RECESSO PER GIUSTA CAUSA

1. In caso di sopravvenienze normative interessanti Area Science Park che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, l'Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore mediante PEC.

2. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 Codice Civile.

ART. 12 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO; CESSIONE DEL CREDITO

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate dall'art. 106, comma 1, lett. D) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

2. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106, comma 13, del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate ad Area Science Park. Si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991**.** È fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

3. L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare i codici contemplati dall'art. 9 al

cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando i codici segnalati.
4. In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di Area Science Park al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

ART. 13- RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

1. Area Science Park si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso Area Science Park ha la facoltà di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. In ogni caso si conviene che Area Science Park, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, nei seguenti casi:

a) reiterato e ingiustificato mancato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, accertato dagli enti competenti;
b) grave inosservanza alle prescrizioni in materia di sicurezza;
c) violazione del divieto di cessione del contratto o delle norme in materia di cessione del credito;

3. Costituisce causa di risoluzione di diritto la fattispecie prevista dall'art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell'Appaltatore).
4. Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9 bis, della L. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
5. L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

ART. 14 – RISOLUZIONE PER DECADENZA DEI REQUISITI MORALI

1. Area Science Park procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.
2. In ogni caso, Area Science Park potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80.
3. Area Science Park può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 co.1 del Codice.
4. L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

ART. 15 – PENALI

1. Verrà applicata una penale variabile tra lo 0,3 e l'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo. Costituisce inadempimento che dà titolo per l'applicazione della penale la mancata esecuzione del servizio entro il termine di cui all'art. 3.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal responsabile del procedimento. L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso,

le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora Area Science Park ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
3. Nel caso di applicazione delle penali, Area Science Park provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture per la quota parte relativa ai danni subiti.

ART. 16 – DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

1. Nell'espletamento del servizio oggetto dell'appalto vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica stazione appaltante") e visibile sul sito istituzionale dell'Amministrazione, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
2. L'Appaltatore collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione di Area Science Park, segnalando le eventuali difficoltà incontrate nell'adempimento delle prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione dell'Ente e segnalando situazioni di illecito nell'Amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

ART. 17 – FORO DI COMPETENZA

Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Trieste.

ART. 18 – SPESE E IMPOSTE

Tutti gli oneri fiscali diretti e indiretti derivanti dal presente contratto sono a carico dell'Appaltatore. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 1, lettera b), della Tariffa – Parte seconda, annessa al D.P.R. 26/4/1986 n. 131.

Il Direttore dell'Istituto
Valorizzazione della Ricerca
e Supporto al Sistema Imprenditoriale

Dott. Massimiliano Rudella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

ALLEGATI:

- ALLEGATO 1 - CAPITOLATO TECNICO DESCRITTIVO
- PREVENTIVO DELL'APPALTATORE DI DATA 05/09/2022.